Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 16 aprile 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(3024)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 1971.

Sostituzione di due componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto romano per i ciechi di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1951, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto romano per i ciechi di guerra, con sede in Roma;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1970, con il quale si è provveduto al ripristino della ordinaria amministrazione dell'istituto mediante la ricostituzione del consiglio di amministrazione, per la durata di un triennio, ai sensi degli articoli 6 e 8 dello statuto suindicato;

Ritenuto che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Renato Scambelluri e dal dott. Leonardo Perretti, occorre procedere alla loro sostituzione nell'incarico di cui innanzi;

Viste le designazioni a tal fine formulate dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

Decreta:

Il dott. Luigi Tomaiuoli ed il rag. Ernesto Capurso sono nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto romano per i ciechi di guerra, quali membri designati dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, in sostituzione del dott. Scambelluri e del dott. Perretti, dimissionari.

Il nominativo del dott. Renato Bullian, di cui al precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1970, viene rettificato in col. dott. Renato Bulian.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1971

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

(3797)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1970.
Determinazione dei valori e delle caratteristiche tecniche della serie di francobolli celebrativi del 1° centenario della partecipazione garibaldina alla guerra franco-tedesca del 1870-1871.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 854, con il quale è stata autorizzata anche l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del 1° centenario della partecipazione garibaldina alla guerra franco-tedesca del 1870-1871;

Decreta:

Articolo unico

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 20 e L. 50.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 40 × 30; formato stampa: mm. 36 × 26; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quattordici milioni di esemplari da L. 20 e quindici milioni di esemplari da L. 50; colori: grigio e blu per il valore da L. 20, rosso solferino e blu per quello da L. 50; quartino: 40 esemplari.

La vignetta, unica per i due valori, poggia sul lato lungo del formato e riproduce una stampa — facente parte della civica Raccolta delle stampe di Milano — edita a suo tempo dagli stampatori francesi Pinot & Sagaire, ed intitolata « En avant ! Vive la France !!! ». In alto, a sinistra è posta la leggenda « GARIBALDI A DIGIONE », a destra, sulla stessa linea, le date « 1870-1970 »; in basso, a sinistra la parola « ITALIA », e a destra, sempre sulla stessa linea, l'indicazione del valore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1970

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1971
Registro n. 16 Ufficio risc. poste e telec., foglio n. 101

(3656)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1970.
Autorizzazione all'emissione di una serie di francobolli ordinari, dedicati al Santo Natale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli ordinari, a complemento di quelle attualmente in corso;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari, dedicati al Santo Natale.

Art. 2.

Con successivo decreto verranno indicati i valori e le caratteristiche tecniche della serie di francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1970

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1971
Registro n. 16 Ufficio risc. poste e telec., foglio n. 102

(3655)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Variazioni delle piante organiche degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari degli uffici unici presso la corte d'appello di Catania ed il tribunale di Siracusa.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota della corte d'appello di Catania n. 1525 del 3 ottobre 1970, con la quale si rappresenta l'urgente necessità di aumentare di almeno una unità l'organico degli aiutanti ufficiali giudiziari in quell'ufficio unico, diminuendo contestualmente di una unità l'organico del tribunale di Siracusa;

Considerato che la richiesta, merita di essere accolta;

Visti gli articoli 101 e 161 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dagli articoli 3 e 27 della legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

Le tabelle *A* e *B* allegate al decreto ministeriale 3 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1963, con le successive variazioni, sono modificate per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto.

Roma, addì 10 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1971
Registro n. 8, foglio n. 41

TABELLA *A*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici presso le corti d'appello.

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Catania	13	17

TABELLA *B*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici presso i tribunali

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Siracusa	4	4

(3610)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1971.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1946, con cui si è provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Ancona;

Viste le note n. 502/021875 del 18 settembre 1970 e n. 25900 del 1° dicembre 1970 rispettivamente della Confederazione generale dell'industria italiana e dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona con le quali si comunica che la locale Associazione degli industriali ha designato quale proprio rappresentante in seno alla predetta commissione, in sostituzione del comm. Dino Colucci, il dott. Carlo Pelizza;

Decreta:

Il dott. Carlo Pelizza è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Ancona, in sostituzione del comm. Dino Colucci.

Roma, addì 16 febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3609)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Nomina del presidente del collegio sindacale dell'E.F.I.M. Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.) e ne ha approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1284, con cui sono state apportate modifiche allo statuto dell'ente suddetto, il quale ha assunto la nuova denominazione di E.F.I.M. Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;

Visto il proprio decreto in data 3 giugno 1968, con cui vennero nominati, per un triennio, i membri del collegio sindacale dell'ente e, tra gli stessi, l'ispettore generale dott. Silvio Lauriti, quale presidente;

Visto che il dott. Lauriti, nominato direttore generale nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha cessato di far parte dell'Amministrazione delle partecipazioni statali;

Vista la lettera in data 16 febbraio 1971, con cui lo stesso ha chiesto di essere sostituito nell'incarico di presidente del citato organo di controllo;

Decreta:

Il dott. Luigi Acrosso, ispettore generale nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali, è nominato presidente del collegio sindacale dell'E.F.I.M. Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera, in sostituzione del dott. Silvio Lauriti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1971

Il Ministro: PICCOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1971
Registro n. 6 Partecipazioni statali, foglio n. 60

(3658)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Agrigento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1948, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Agrigento;

Viste le note numeri 42047 e 42048 del 16 novembre 1970, con le quali l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Agrigento comunica che la locale Unione degli industriali ha designato a proprio rappresentante il sig. Angelo Licata in sostituzione dell'ing. Eduardo Capizzi, deceduto e che la locale U.I.L. ha designato a proprio rappresentante il sig. Santo Trimboli in sostituzione del geom. Alfonso Di Benedetto trasferito ad altra sede;

Decreta:

Il sig. Licata Angelo ed il sig. Trimboli Santo sono chiamati a far parte della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Agrigento, in sostituzione rispettivamente dell'ing. Capizzi Eduardo e del geom. Di Benedetto Alfonso.

Roma, addì 1° marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3608)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1971.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1960, con il quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli è stata integrata da un rappresentante del settore del credito e delle assicurazioni e da un rappresentante del settore dei trasporti, delle comunicazioni e del turismo;

Vista la deliberazione 26 gennaio 1971, n. 28, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta medesima sia chiamato a far parte anche un rappresentante del settore del commercio con l'estero, particolarmente importante nell'economia di quella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Un membro scelto in rappresentanza del settore del commercio con l'estero fa parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalla legge 12 luglio 1951, n. 560, dalla legge 28 dicembre 1956 e dal decreto interministeriale 22 dicembre 1960.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1971

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAMMÌ

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(3613)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1971.

Istituzione di nuove sedi per le sessioni di esame per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, che approva il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1937, recante norme per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n. 1530, che modifica gli articoli 29 e 30 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visti i decreti ministeriali 16 maggio 1956 e 24 gennaio 1966 concernenti la determinazione delle sessioni di esami per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore;

Ritenuta la necessità di aggiornare le sedi ed il calendario di esame per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore;

Udito il parere dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Decreta:

Articolo unico

Le sessioni di esame per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di generatori di vapore sono svolte, oltre che nelle località indicate nei decreti mini-

steriali 16 maggio 1956 e 24 gennaio 1966, anche nelle seguenti sedi dell'ispettorato del lavoro per i periodi a fianco di ciascuna segnati:

Sedi di esame	Epoca degli esami
Pesaro	settembre-ottobre;
Ascoli Piceno	febbraio-marzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1971

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3660)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1971.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto 11 maggio 1967 concernente la costituzione del consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Considerato che per decorso triennio occorre procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 20 dello statuto della Cassa i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale delle categorie interessate;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dall'amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali di categoria e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Costa dott. Nicola, Tucci avv. Vittorio, Tomei comandante Paolo, Perasso avv. Giuseppe, Frediani dottor Ugo, e Garofalo prof. dott. Francesco, in rappresentanza degli armatori;

Tontini Ottone, in rappresentanza degli armatori della pesca;

Tortori Donati dott. prof. Bruno, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Ciardini Renzo, Bruschi Giordano, Dagnano Franco, Giorgi Ferdinando, Di Jorgi Vincenzo, Proto comandante Andrea e Frazzitta Antonino, in rappresentanza della gente del mare;

Fiorentino rag. Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

Tavernini dott. Ugo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

De Muro dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Battistin dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Peschiera prof. Filippo, esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

(3606)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1971.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, con il quale è stato approvato lo statuto dell'ente suddetto;

Visto l'art. 3 della legge 27 ottobre 1965, n. 1293, che fissa in un triennio la durata in carica del collegio dei revisori dei conti dell'ente sopraindicato;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1967, concernente la costituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta per il triennio 1968-1970;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione del predetto organo collegiale;

Viste le designazioni all'uopo pervenute;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per il triennio 1971-1973, è composto come segue:

Cantamaglia dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Frosini dott. Severino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Ardizzone dott. Lucio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1971

Il Ministro: GAVA

(3560)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1971.
Istituzione della sezione doganale di Busto Arsizio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che determina la sede, la classe, le facoltà di ciascuna dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci, modificato, da ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942, e successive modificazioni, riguardante la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Ritenuta la necessità di istituire una sezione doganale a Busto Arsizio;

Decreta:

E' istituita la sezione doganale di Busto Arsizio dipendente dalla dogana di Como.

Alla predetta sezione doganale saranno attribuite dalla competente direzione della circoscrizione doganale, le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484.

Roma, addì 30 marzo 1971

Il Ministro: PRETI

(3559)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1971.
Classificazione tra le provinciali della strada di circonvallazione del comune di Castelfranco di Sotto e declassificazione dei tratti dismessi in provincia di Pisa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che la costruzione di una strada di circonvallazione all'abitato del comune di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pavia, ha determinato la variazione del tracciato e l'alterazione del caposaldo di strade provinciali;

Visto l'atto n. 132 in data 5 aprile 1966, con il quale l'amministrazione provinciale di Pisa ha deliberato la classificazione a provinciale:

1) del tratto della circonvallazione nord del comune di Castelfranco di Sotto, dall'incrocio con la strada provinciale « Francesca », a ovest dell'abitato medesimo, all'incrocio con la stessa strada provinciale ad est dello abitato in prosecuzione della strada provinciale « Castelfranco-Staffoli » (km. 0 + 820);

2) del tratto della circonvallazione sud del comune di Castelfranco di Sotto, dall'incrocio con la strada provinciale « Francesca » a ovest dell'abitato medesimo, all'incrocio con la stessa strada provinciale ad est dell'abitato in prosecuzione della strada provinciale « Giuncheto » (di km. 1 + 580).

e la declassificazione a comunale dei seguenti tratti di strade provinciali dismessi a seguito della costruzione delle circonvallazioni succitate:

a) tratto della strada provinciale « Castelfranco-Staffoli », dall'interno del comune di Castelfranco di Sotto, all'incrocio con la circonvallazione nord (chilometri 0 + 120);

b) tratto della strada provinciale di « Giuncheto », dall'incrocio con la traversa interna della strada provinciale « Francesca », all'incrocio con la circonvallazione sud, presso il ponte sull'Arno (km. 0 + 420);

c) tratto in traversa, nell'abitato di Castelfranco di Sotto, della strada provinciale « Francesca », dall'incrocio con la strada di circonvallazione ad ovest dello abitato medesimo, all'incrocio con la stessa circonvallazione ad est dell'abitato (km. 0 + 620);

Visto il voto 10 novembre 1970, n. 1885, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che i due tratti di strada costruiti in variante come sopra descritti sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 per essere classificati provinciali e che i tre tratti di strada dismessi facenti parte delle strade provinciali suindicate possono essere declassificati comunali avendo i requisiti previsti dall'art. 7 della legge stessa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

Art. 1.

I tratti di strada costruiti in variante di cui alle premesse punti 1) e 2), dell'estesa rispettivamente di chilomeri 0 + 820 e di km. 1 + 580 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificati provinciali.

Art. 2.

I tratti di strade dismessi, di cui ai punti *a*), *b*) e *c*), cessano di appartenere al novero delle strade provinciali e sono classificati comunali, entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Castelfranco di Sotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(3664)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1971.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provincia di Benevento e dalle aziende industriali produttrici di laterizi e piastrelle di ceramica per rivestimenti operanti nella provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 24 febbraio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provincia di Benevento e delle aziende industriali produttrici di laterizi e piastrelle di ceramica per rivestimenti operanti nella provincia di Caserta,

ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provincia di Benevento e delle aziende industriali produttrici di laterizi e piastrelle di ceramica per rivestimenti operanti nella provincia di Caserta;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale delle aziende suddette;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 24 febbraio 1971 a favore delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provincia di Benevento e delle aziende industriali produttrici di laterizi e piastrelle di ceramica per rivestimenti operanti nella provincia di Caserta, per gli operai dipendenti, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale delle aziende suddette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3659)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada e declassificazione di un tratto dismesso in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 86/12 del 9 maggio 1967, con il quale l'amministrazione provinciale di Chieti ha deliberato:

1) di esprimere parere favorevole alla provincializzazione del tratto di strada comunale denominato « Via Colli » in comune di Palmoli, della lunghezza di chilometri 0 + 678;

2) di disporre la consegna al comune di Palmoli del tratto di strada « Via Roma » che verrà dismesso a seguito della provincializzazione del tratto di strada comunale anzidetto, della lunghezza di km. 0 + 372;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 923 del 21 luglio 1970;

Ritenuto che il tratto di strada comunale « Via Colli » in comune di Palmoli, può, pertanto, essere classificato provinciale, ai sensi dell'art. 4, commi *b*) e *c*) della legge 12 febbraio 1958, n. 126; e che il tratto della strada provinciale « traversa di Palmoli » ricadente nel centro urbano di Palmoli, denominato « Via Roma » può essere declassificato comunale, a termini dell'art. 7, comma *c*) della precitata legge n. 126;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Via Colli » di km. 0 + 678 (salve più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Art. 2.

Il tratto di strada dismesso, denominato « Via Roma » di km. 0 + 372 cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale, entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Palmoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(3661)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che con domanda n. 19/1 del 31 marzo 1967 il consorzio di bonifica dell'Aso-Pedaso, ha chiesto la classificazione della strada di bonifica in contrada Montecamaure lungo il fosso rio Canale, nei comuni di Campofilone e Montefiore dell'Aso, della lunghezza di chilometri 5 + 109 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Ritenuto che con note n. 1822 del 28 luglio 1969 del comune di Campofilone e n. 1511 del 4 settembre 1969 del comune di Montefiore dell'Aso, detti enti riconoscevano per la strada in parola i requisiti di provinciale anzichè quelli di comunale;

Ritenuto che con note n. 8712 del 12 agosto 1969 e n. 10815 del 16 ottobre 1969 l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno esprimeva parere contrario alla provincializzazione della predetta strada;

Visto il voto n. 27 del 10 febbraio 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada di bonifica in contrada Montecamauro lungo il fosso rio Canale, nei comuni di Campofilone e Montefiore dell'Aso, in provincia di Ascoli Piceno, ha i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126 per essere classificata provinciale;

Ritenuto che con la ministeriale n. 1062 del 20 maggio 1970 l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno veniva invitata a modificare quanto comunicato con nota n. 10825 del 16 ottobre 1969;

Considerato che l'anzidetta amministrazione provinciale con nota n. 6067 del 13 giugno 1970 ha ribadito le ragioni per le quali non poteva procedere alla provincializzazione di cui trattasi;

Sentito il Consiglio di Stato che nell'adunanza del 20 ottobre 1970, con voto n. 1182/70, ha espresso parere

favorevole per la classificazione della strada di bonifica in questione fra le strade provinciali, ai sensi dell'art. 4 capoverso « *d* » della citata legge n. 126;

Ritenuto che il tratto di strada in parola può, essere, pertanto, classificato provinciale a termini dell'art. 5 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale in provincia di Ascoli Piceno la strada di bonifica in contrada Montecamauro lungo il fosso rio Canale, nei comuni di Campofilone e Montefiore dell'Aso, della lunghezza di km. 5 + 109.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(3662)

DECRETO PREFETTIZIO 23 marzo 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Treviso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 1018.15.2 del 12 febbraio 1969, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1969-72;

Vista la nota n. 2563 del 18 marzo 1971, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, sede di Treviso, designa a far parte del collegio predetto il dott. Mariano Donà, capo dell'ufficio sanitario della sede, in sostituzione del dott. Giuseppe Baruffi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il dott. Mariano Donà, capo dell'ufficio sanitario dell'I.N.A.M., sede di Treviso, è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità, in rappresentanza del predetto istituto.

Treviso, addì 23 marzo 1971

Il prefetto: PARENTE

(3515)

DECRETO PREFETTIZIO 23 marzo 1971.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Caltanissetta.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il proprio decreto n. 19472 del 14 settembre 1967, con il quale si provvide alla costituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1967-1970;

Attesa la necessità di provvedere al rinnovo del consesso stesso per il triennio 1971-1973;

Su conforme parere del medico provinciale;

Visti gli articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1971-1973, è così costituito:

Presidente:

il prefetto pro-tempore o chi ne fa le veci.

Componenti di diritto:

il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del tribunale di Caltanissetta;
l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro;
l'ufficiale medico dirigente i servizi sanitari del presidio;
l'ufficiale sanitario del capoluogo;
il direttore della sezione medicomicrografica e chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi.

Componenti non di diritto:

Asaro dott. Vittorio, medico condotto;
Russo prof. Arcangelo, presidente dell'ente ospedaliero Vittorio Emanuele II di Caltanissetta;
Censuales dott. Stanislao, direttore sanitario dell'ente ospedaliero Vittorio Emanuele II di Caltanissetta;
Trainito dott. Rosario, primario medico dell'ospedale Vittorio Emanuele III di Gela;
Marrocu dott. Francesco, primario chirurgo dello ospedale civile di Niscemi;
Arcidiacono dott. Salvatore, dottore in medicina e chirurgia;
Arnone dott. Giovanni, dottore in medicina e chirurgia;
La Paglia dott. Pietro, dottore in medicina e chirurgia, specialista in pediatria;
Cammarata avv. Arcangelo, esperto in materia amministrativa;
Cortese ing. Pasquale, ingegnere esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;
Dell'Utri ing. Cesare, ingegnere esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;
Romano dott. Luigi, rappresentante dell'ordine provinciale dei medici;
Messana dott. Francesco, rappresentante dell'ordine provinciale dei farmacisti;
Di Martino dott. Andrea, rappresentante dell'ordine provinciale dei medici veterinari;
Lodato Rita, rappresentante del collegio provinciale delle ostetriche;
Aglialorò Alfredo, rappresentante del collegio provinciale dei radiologi;
Ferrante Mattia, rappresentante del collegio interprovinciale delle infermiere professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia;
Lo Vullo dott. Angelo, rappresentante I.N.A.M.;
Garofalo dott. Salvatore, rappresentante I.N.P.S.;
Canto dott. Pasquale, rappresentante I.N.A.I.L.

Espleterà le funzioni di segretario del consiglio provinciale di sanità la dott.ssa Luigia Alicata, consigliere del Ministero della sanità, in atto comandata a prestare servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Caltanissetta.

Caltanissetta, addì 23 marzo 1971

Il prefetto: GIANNITRAPANI

(3516)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proclamazione dei notai eletti membri del Consiglio nazionale del notariato

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 agosto 1949, n. 577, che istituisce il consiglio nazionale del notariato;
Vista la legge 20 febbraio 1956, n. 58;
Visto il risultato delle votazioni svoltesi il 27 febbraio 1971 presso i collegi notarili suddivisi in quattordici zone, per la elezione dei quindici membri del Consiglio nazionale del notariato;
Proclama eletti i seguenti notai membri del Consiglio nazionale del notariato;

1ª zona: Porro dott. Enrico da Torino;
2ª zona: Morello dott. Aristotele da Genova;
3ª zona: Avanzini dott. Agostino da Milano;
4ª zona: Bagnoli dott. Enrico da Volta Mantovana;
5ª zona: Froglia dott. Mario da Trieste;
6ª zona: Micheli dott. Pietro da Parma;
7ª zona: Badini dott. Giovanni da Firenze;
8ª zona: Giuliani dott. Andrea da Roma;
8ª zona: Vacca dott. Francesco da Cagliari;
9ª zona: Valori dott. Adriano da Macerata;
10ª zona: De Cesare dott. Ugo da Napoli;
11ª zona: Labriola dott. Diego da Ceglie del Campo;
12ª zona: Teti dott. Antonio da Catanzaro;
13ª zona: Bellassai dott. Biagio da Siracusa;
14ª zona: Pellegrino dott. Giuseppe da Marsala.

Ordina la pubblicazione del nome degli eletti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 13 aprile 1971

Il Ministro: COLOMBO

(3286)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale nei comuni di Guglionesi e Montecilfone

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1971, n. 28473/9, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giampaolo Emilio, nato a Montecilfone il 7 maggio 1907 e Giampaolo Ernesto, nato a Montecilfone il 13 agosto 1915, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Guglionesi e Montecilfone, estese mq. 51.770 riportate in catasto alle particelle numeri 58 parte, 145, 138 parte, 137 parte, 144 parte, 143, 80 parte del foglio di mappa n. 7 del comune di Montecilfone ed alle particelle 5 subalterni *b* e *c* del foglio di mappa n. 62, alle particelle 19 subalterni *b* e *c* del foglio di mappa n. 74 del comune di Guglionesi e nella planimetria tratturale con i numeri 82, 83, 95, 98, 96, 97, 99 111 e 112.

(3578)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1971, registro n. 18, foglio n. 49, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 14 ottobre 1967 dal prof. Giovanni Battista Soave, avverso la negata retrodatazione della nomina in ruolo, ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 226.

(3472)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'Istituto di riposo e cura per anziani di Padova ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.54/10/5372 in data 15 marzo 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'Istituto di riposo e cura per anziani di Padova è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'istituto medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(3461)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale di Foligno ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere

Con decreto n. 300.10.II.58.4/5366, in data 26 marzo 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale di Foligno (Perugia), è autorizzata ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere con sede presso l'ospedale medesimo, comprendente anche il terzo anno.

(3462)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Lorenzo Borromeo » di Andria, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.3503 in data 22 febbraio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Lorenzo Borromeo » di Andria (Bari), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(3466)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale maggiore di Milano ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica presso l'ospedale « S. Carlo Borromeo ».

Con decreto n. 300.10.II.49.3.5059 in data 18 gennaio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale maggiore di Milano è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica presso il dipendente ospedale « S. Carlo Borromeo », ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

(3467)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « San Salvatore » di L'Aquila a modificare il regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/S.38/1880 in data 15 marzo 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Salvatore » di L'Aquila, è autorizzata a modificare l'art. 9 del regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(3471)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona e del programma di fabbricazione del comune di Avellino

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1971, n. 213, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nonchè il programma di fabbricazione del comune di Avellino.
Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.
Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3576)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Istituto stomatologico italiano », con sede in Milano, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 marzo 1971, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Istituto stomatologico italiano », con sede in Milano, costituita in data 15 novembre 1918 per atto del notaio dott. Federico Guasti.

Dalla data del decreto l'avv. Mario Savanco è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società, per un periodo di sei mesi.

(3435)

Errata-corrige

Nella tabella allegata al decreto ministeriale 22 giugno 1970 « Determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante, retribuito esclusivamente a percentuale, dipendente dai pubblici esercizi di Venezia e provincia » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 27 luglio 1970, la retribuzione media per il capo cameriere o capo servizio dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari di seconda categoria deve leggersi in L. 76.400 anzichè in L. 76.000; la retribuzione media per il cameriere dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari di quarta categoria deve leggersi in L. 65.600 anzichè in L. 65.000 ».

(3453)

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di ventitre società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 marzo 1971 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) di produzione e lavoro « Sarti Pennesi Gran Sasso », con sede in Penne (Pescara), costituita per rogito Acerbo in data 2 giugno 1966, rep. 8560/5609.

2) « Scamuca (società cooperativa artigiani muratori Campani) », con sede in Napoli, costituita per rogito Canfora in data 1° febbraio 1966, rep. 17165.

3) edil. « Potamos », con sede in Napoli, costituita per rogito Carbone in data 11 ottobre 1955, rep. 80692.

4) edil. « S. Giovanni Battista », con sede in Napoli, costituita per rogito Garzone in data 6 luglio 1966, rep. 112199.

5) edil. « La Perla del Golfo », con sede in Napoli, costituita per rogito Andò in data 21 aprile 1955, rep. 4967.

6) « Autotrasportatori di materiali edili ed affini - C.A.M.E.A. », con sede in Napoli, costituita per rogito Monaco in data 24 novembre 1966, rep. 8848.

7) edil. « Sole mio », con sede in Napoli, costituita per rogito Rossi in data 7 giugno 1961, rep. 49144.

8) di produzione e lavoro « S.C.A.V. - Società cooperativa artigiani vetrai », con sede in Napoli, costituita per rogito Staffa in data 31 marzo 1962, rep. 5500.

9) edil. « La Nuova Perla », con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 3 ottobre 1964, rep. 18141.

10) edil. « Poggio Posillipo », con sede in Napoli, costituita per rogito De Luca in data 12 maggio 1961, rep. 15807.

11) di produzione e lavoro « Dinamica », con sede in Calvizzano (Napoli), costituita per rogito Sica in data 5 dicembre 1958, rep. 54435.

12) agricola « La Fertile », con sede in Marigliano (Napoli), costituita per rogito Ariola in data 10 giugno 1961, rep. 4347.

13) « Autotrasporti S.C.A. », con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Monaco in data 14 febbraio 1967, rep. 9177.

14) « Cooperativa autotrasporti Torrese - C.A.T. », con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Monaco in data 14 febbraio 1967, rep. 9178.

15) agricola « Progresso e lavoro Mezzaricotta », con sede in Mezza Ricotta di S. Nicola Manfredi (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 22 marzo 1960, rep. 7691/1664.

16) edil. « La Pinetina », con sede in Caserta, costituita per rogito Laurenza in data 20 marzo 1963, rep. 4138.

17) agricola « La Capitolina », con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Conte in data 6 gennaio 1962, rep. 8781.

18) fra pescatori di Cetara, con sede in Cetara (Salerno), costituita per rogito Filadelfo Sarno in data 29 ottobre 1945, rep. 1043.

19) edil. « Vanna », con sede in Bologna, costituita per rogito Reggiani in data 6 febbraio 1965, rep. 10161.

20) edil. « Aldebaran », con sede in Macerata, costituita per rogito Acquaticci in data 31 ottobre 1957, rep. 4426.

21) « Consorzio Umbro Carni », con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Ciavi in data 27 novembre 1961, rep. 37080.

22) agricola « Santa Maria », con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Signore in data 30 maggio 1964, rep. 88.

23) edil. « Excelsior », con sede in S. Nicandro Garganico (Foggia), costituita per rogito Marano Delfino in data 30 luglio 1963, rep. 31478.

(3574)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Posada ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1971 il comune di Posada (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.540.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3849)

Autorizzazione al comune di Sorgono ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1971 il comune di Sorgono (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3850)

Autorizzazione al comune di Suni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1971 il comune di Suni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.090.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3851)

Autorizzazione al comune di Sindia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1971 il comune di Sindia (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.380.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3852)

Autorizzazione al comune di Tresnuraghes ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1971 il comune di Tresnuraghes (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3854)

Autorizzazione al comune di Tiana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1971 il comune di Tiana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.530.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3855)

Autorizzazione al comune di Scano di Montiferro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1971 il comune di Scano di Montifèrro (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3853)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Seconda estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1969/1984

Si rende noto che il giorno 14 maggio 1971, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e contazione delle duecentottantaquattro serie attualmente vigenti, del Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1969/1984, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 28 novembre 1969.

Il successivo giorno quindici, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di quattordici serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1971.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1971

(3806)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

Corso dei cambi del 15 aprile 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,68	622,30	622,25	622,37	622,30	622,70	622,35	622,37	622,68	622,35
Dollaro canadese	617,75	617,50	618 —	617,55	617,50	617,77	617,55	617,55	617,75	617,65
Franco svizzero	144,73	144,71	144,71	144,725	144,75	144,75	144,715	144,725	144,73	144,72
Corona danese	83,20	83,13	83,15	83,11	83,20	83,22	83,135	83,14	83,20	83,15
Corona norvegese	87,36	87,31	87,32	87,325	87,20	87,38	87,32	87,325	87,36	87,39
Corona svedese	120,61	120,53	120,55	120,555	120,50	120,73	120,555	120,555	120,61	120,60
Fiorino olandese	172,56	172,63	172,65	172,64	172,50	172,55	172,64	172,64	172,56	172,58
Franco belga	12,53	12,528	12,5350	12,5325	12,53	12,53	12,533	12,5325	12,53	12,535
Franco francese	112,78	112,80	112,82	112,825	112,80	112,80	112,81	112,825	112,78	112,57
Lira sterlina	1505,20	1504,90	1504,70	1504,95	1505,50	1505,20	1504,90	1504,95	1505,20	1505 —
Marco germanico	171,32	171,28	171,26	171,26	171,25	171,35	171,27	171,26	171,32	171,25
Scellino austriaco	24,11	24,10	24,105	24,1045	24,10	24,12	24,105	24,1045	24,11	24,09
Escudo portoghese	21,82	21,82	21,805	21,83	21,90	21,84	21,83	21,83	21,83	21,85
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,95	8,947	8,95	8,95	8,946	8,947	8,95	8,96

Media dei titoli del 15 aprile 1971

Rendita 5 % 1935	92,20
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,10
» 5 % (Ricostruzione)	94,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,725
» 5 % (Città di Trieste)	95,15
» 5 % (Beni esteri)	91,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,675
» 5,50 % » » 1968-83	92,425
» 5,50 % » » 1969-84	91,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,50
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,275
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,10
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 aprile 1971

Dollaro USA	622,36
Dollaro canadese	617,55
Franco svizzero	144,72
Corona danese	83,137
Corona norvegese	87,322
Corona svedese	120,555
Fiorino olandese	172,64
Franco belga	12,533
Franco francese	112,817
Lira sterlina	1504,925
Marco germanico	171,265
Scellino austriaco	24,105
Escudo portoghese	21,83
Peseta spagnola	8,946

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli per la cattedra di « meccanica razionale ».

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica, dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati d'insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1970, registro n. 40 Difesa, foglio n. 374, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli per la cattedra di « meccanica razionale »;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli per la cattedra di « meccanica razionale », indetto con decreto ministeriale 2 luglio 1970 è costituita come appresso:

Presidente:

gen. B.A. Egidio Comin, comandante in 2ª dell'Accademia aeronautica, direttore degli studi.

Membri:

Tedone prof. Giuseppe, ordinario di meccanica razionale dell'Accademia aeronautica;

Stoppelli prof. Francesco, ordinario di meccanica razionale della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli;

Cennamo prof. Francesco, ordinario di fisica dell'Accademia aeronautica;

Cremona prof. Cesare, ordinario di aerodinamica applicata al volo dell'Accademia aeronautica.

Segretario:

Badolati dott. Roberto, consigliere di 2ª classe.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1970

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1971
Registro n. 15, *foglio n.* 105

(3555)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami ad un posto di assistente di chimica generale ed inorganica con elementi di organica nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa, n. 1 in data 2 gennaio 1971 (data di pubblicazione 7 gennaio 1971), è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1970, registro n. 44 Difesa, foglio n. 377, riguardante l'esito del concorso per esami ad un posto di assistente di chimica generale ed inorganica con elementi di organica nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli.

(3439)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Lecce

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 aprile 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Lecce;

Visto il decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Lecce nell'ordine appresso indicato:

1. Cantanna dott. Pietro	punti	88,88	su 132
2. Ferri dott. Pasquale	»	78 —	»
3. Pieschi dott. Antonio	»	71,77	»
4. Palatiello dott. Vincenzo	»	70,36	»
5. Montefusco dott. Gerardo	»	70 —	»
6. Tognocchi dott. Candido	»	68,75	»
7. Brancati dott. Giov. Corrado	»	68,72	»
8. Pulli dott. Italo	»	68,50	»
9. Ciliberto dott. Luigi	»	67,50	»
10. Tarantino dott. Vittorio	»	62,54	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(3691)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bolzano

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione del 12 dicembre 1968, n. 3417 ed il relativo decreto del Presidente della giunta regionale 27 dicembre 1968, n. 328, con cui è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1967;

Vista la propria deliberazione n. 2788 del 21 novembre 1969 con la quale è stato revocato il concorso di cui sopra limitatamente alle condotte comunali di Bolzano 1ª e Bolzano 2ª;

Vista la propria deliberazione n. 424 del 27 febbraio 1970 concernente l'ammissione al concorso delle candidate in possesso dei requisiti di legge;

Visti i verbali dei lavori espletati dalla commissione giudicatrice e ritenutane la regolarità;

Vista la graduatoria delle candidate idonee formata dalla commissione a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;
Visti l'art. 4 n. 12 e l'art. 13 dello statuto d'autonomia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Delibera

di approvare la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Bruni Ines in Di Paola	punti	65,1448	su 100
2. Mayr Maria in Holzknecht	»	57,3554	»
3. Zancanaro Iva in Giabardo	»	54,6385	»
4. Kofler Anna Maria in Enrici	»	53,2371	»
5. Rainer Luise	»	52,7833	»
6. Walder Anna in Marsoner	»	51,8402	»
7. Pallhuber Agata in Pallhuber	»	51,3226	»
8. Gambetti Caterina	»	51,2080	»
9. Bradlwarter Geltrude in Salis	»	50,6640	»
10. Mahlknecht Cäcilia in Marsoner	»	49,5520	»
11. Ebner Elena	»	48,7302	»
12. Holzer Anna in Schwingshackl	»	48,2595	»
13. Schaller Maria in Walder	»	48,0729	»
14. Klotzner Dorotea	»	47,8470	»
15. Gamper Maria	»	47,5500	»
16. Nicolussi Firminia in Nicolussi	»	47,2877	»
17. Brusco Mirta	»	46,6562	»
18. Auer Maria	»	45,2873	»
19. Clara Maria Maddalena in Pescollderungg	»	44,8749	»
20. Troger Teodora in Raffl	»	44,4674	»
21. Sinn Ida	»	44,4062	»
22. Auer Giuseppina in Reichegger	»	42,4973	»

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 5 marzo 1971

Il Presidente: GRIGOLLI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 3417 del 12 dicembre 1968 ed il relativo decreto del Presidente della giunta regionale n. 328 del 27 dicembre 1968 con cui è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1967;
Vista la deliberazione n. 394 del 5 marzo 1971 con cui è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel predetto concorso;
Visti i verbali dei lavori svolti dalla commissione per l'accertamento della conoscenza della lingua non materna da parte delle concorrenti risultate idonee, nominata con propria deliberazione n. 3721 del 30 dicembre 1970;
Preso atto che le candidate Gambetti Caterina e Zancanaro Iva in Giabardo non sono state riconosciute in possesso del requisito della conoscenza della lingua non materna tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni inerenti al servizio, mentre le candidate Gamper Maria e Nicolussi Firminia in Nicolussi non si sono presentate a sostenere l'esame stesso;
Tenuto conto quindi che le predette ostetriche non possono essere dichiarate vincitrici di nessuna condotta;
Viste le domande delle candidate con le indicazioni, in ordine di preferenza delle sedi per le quali ciascuna ha inteso concorrere;
Vista la propria deliberazione n. 2788 del 21 novembre 1969 con la quale è stato revocato il concorso per il conferimento delle condotte ostetriche comunali di Bolzano 1ª e Bolzano 2ª;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge regionale 27 luglio 1961, n. 5;
Visti l'art. 4 n. 12 e l'art. 13 dello statuto d'autonomia;

Delibera

di dichiarare vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicate le seguenti candidate:

1) Bruni Ines in Di Paola: condotta consorziale di Lana;
2) Mayr Maria in Holzknecht: condotta consorziale di Parcines;
3) Kofler Anna Maria in Enrici: condotta comunale di Dobbiaco;
4) Rainer Luise: condotta comunale di Tires;
5) Walder Anna in Marsoner: condotta consorziale di Scena;
6) Pallhuber Agata in Pallhuber: condotta comunale di Rasun Anterselva 1ª;
7) Bradlwarter Geltrude in Salis: condotta comunale di San Candido;
8) Mahlknecht Cäcilia in Marsoner: condotta comunale di Cortaccia;
9) Brusco Mirta: condotta comunale di Laion;
10) Clara Maria Maddalena in Pescollderungg: condotta comunale di San Genesio Atesino;
11) Sinn Ida: condotta comunale di Villandro.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 5 marzo 1971.

Il Presidente: GRIGOLLI

(3598)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 70/2103/1A in data 21 aprile 1970, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Potenza al 31 dicembre 1969;
Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;
Viste le designazioni e le proposte formulate, a norma di legge, dagli enti ed uffici interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come appresso:

Presidente:
Frascione dott. Emidio, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:
Mirto dott. Vittorio, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Potenza;
Settembrini dott. Domenico, medico provinciale di Matera;
Condorelli prof. Mario, direttore 1ª patologia medica dell'Università di Napoli;
Angelillo prof. Bruno, direttore dell'istituto di igiene della Università di Napoli;
Di Pietro dott. Modestino, ufficiale sanitario del comune di Potenza.

Segretario:
Armento dott. Rocco, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Potenza.

Detto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Potenza, all'albo pretorio della prefettura di Potenza e a quello dei comuni interessati.

Potenza, addì 27 marzo 1971

Il medico provinciale: SIGNORELLO

(3557)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1971, n. **8.**

Istituzione del Centro regionale di sperimentazione agraria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 17 *marzo* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Istituzione del Centro regionale di sperimentazione agraria

Art. 1.

E' istituito il Centro regionale per la sperimentazione agraria per il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Udine, avente personalità giuridica pubblica ed autonomia amministrativa. Esso è sottoposto alla vigilanza dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

Art. 2.

Il Centro promuove e coordina, nell'ambito regionale, la ricerca e la sperimentazione agraria ed effettua gli studi e le prove utili, al progresso tecnico dell'agricoltura e alla difesa biologica dell'ambiente.

Può, inoltre, eseguire analisi chimico-agrarie per conto di Enti e di privati.

Art. 3.

Il Centro di sperimentazione, per assolvere ai suoi compiti istituzionali, può essere articolato in sezioni operative centrali ed in sezioni operative periferiche.

Una delle sezioni periferiche del Centro avrà sede a Gorizia con la denominazione di « Istituto chimico agrario sperimentale ».

Per l'attuazione di quanto previsto dal primo comma, si provvede con decreto dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, su proposta del consiglio di amministrazione del Centro.

TITOLO II

Organizzazione del Centro

Art. 4.

Sono organi del Centro per la sperimentazione regionale:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il presidente;

3) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente del Centro ed è inoltre composto:

— dal direttore del Centro;
— dal direttore o da un funzionario direttivo della Direzione regionale dell'agricoltura;
— dal direttore o da un funzionario direttivo della Direzione regionale delle foreste;
— dal direttore o da un funzionario direttivo del Servizio dell'economia montana;
— da un rappresentante dell'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
— da quattro esperti in discipline agrarie e forestali, designati uno da ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;
— da un rappresentante del personale eletto dai dipendenti del Centro.

Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del direttore del Centro, durano in carica 4 anni e possono essere confermati.

I componenti nominati, in sostituzione di altri venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il quadriennio scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di irregolare funzionamento del Centro, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, la Giunta regionale può sciogliere il consiglio di amministrazione, affidando i poteri dello stesso e del presidente ad un commissario della Regione.

La gestione commissariale non può superare la durata di un anno.

Art. 6.

Sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana le deliberazioni riguardanti:

1) i regolamenti interni del Centro;

2) il bilancio di previsione e le variazioni che occorra apportare ad esso durante il corso dell'esercizio;

3) il conto consuntivo, previa relazione del collegio dei revisori dei conti;

4) l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili;

5) l'accensione e la cancellazione di ipoteche;

6) l'autorizzazione a stare e resistere in giudizio, nonchè a transigere;

7) le accettazioni di eredità, di legati e di donazioni, disposti a favore del Centro.

Art. 7.

Il presidente del Centro è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro, presiede il consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni, adotta i provvedimenti che gli sono delegati dal consiglio stesso e può disporre i provvedimenti d'urgenza, tranne quelli di cui al precedente art. 6, riferendone al consiglio, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal consigliere più anziano.

Art. 8.

Il collegio dei revisori è composto da tre membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e designati come segue: due, di cui uno iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con funzioni di presidente, dall'Assessore alla agricoltura, alle foreste e all'economia montana ed uno dall'Assessore alle finanze.

Il collegio esamina e riferisce sui progetti di bilancio preventivo e sul conto consuntivo e compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione del Centro.

Art. 9.

Il direttore del Centro coordina l'attività sperimentale dell'ente, esercita l'autorità disciplinare sul personale, vigila sull'andamento scientifico e tecnico nonchè sull'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento ed il funzionamento del Centro; controfirma i contratti e gli atti che comportano impegni di spesa.

Alla sua nomina si provvede con decreto dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, previo pubblico concorso per titoli, sentito il consiglio di amministrazione del Centro.

Art. 10.

Presso il Centro è istituito l'ufficio di segretario amministrativo.

Il segretario amministrativo esercita le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione. Esegue, sotto le direttive del direttore, gli atti amministrativi e contabili inerenti alla gestione economica e patrimoniale del Centro. Controfirma i contratti e gli atti che comportano impegno di spesa ed esercita le funzioni delegategli dal direttore.

Art. 11.

Il Centro provvede ai suoi fini;

a) con le rendite del proprio patrimonio;

b) con il contributo regionale annuo di finanziamento, la cui misura viene stabilita, per ogni esercizio, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;

c) con i contributi concessi dall'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana per la esecuzione di particolari programmi di ricerca e di sperimentazione agraria;

d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi da parte di enti pubblici e privati;

e) con i proventi delle analisi;

f) con le altre eventuali entrate.

Art. 12.

L'anno finanziario del Centro comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio di previsione, deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce, insieme alla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso all'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, per l'approvazione, non oltre i successivi giorni 15.

Il conto consuntivo, deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto medesimo si riferisce, insieme alla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso per l'approvazione non oltre i successivi giorni 15.

Detto conto e la relazione che lo accompagna devono essere depositati presso il Consiglio regionale entro il 1° aprile.

Nella prima applicazione della presente legge, il bilancio preventivo sarà deliberato nei tre mesi successivi alla avvenuta nomina degli organi istituzionali.

TITOLO III

Presentazione ed approvazione dei programmi di ricerca sperimentale

Art. 13.

Entro il 1° settembre di ogni anno il Centro formula i piani pluriennali e presenta il programma di attività di sperimentazione e di ricerca da realizzarsi dall'ente nell'annata successiva e lo sottopone all'approvazione dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, il quale, sentito il Comitato consultivo regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, può apportarvi eventuali modificazioni od aggiunte, per renderlo rispondente ai bisogni d'indagine del momento.

Il Centro studia le misure più adatte per la divulgazione dei risultati raggiunti con l'attuazione dei programmi di sperimentazione e di ricerca e trasmette, entro il termine di cui al comma precedente, all'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e della economia montana una relazione sulla attività svolta. L'Assessorato coordina l'attività di applicazione e di divulgazione pratica tramite gli uffici ed enti che operano, nell'ambito regionale, nel settore agricolo.

TITOLO IV

Soppressione degli esistenti Istituti sperimentali nella regione Friuli-Venezia Giulia

Art. 14.

La stazione chimico agraria sperimentale di Udine, di cui al regio decreto 11 giugno 1922, n. 875, e l'istituto sperimentale chimico agrario di Gorizia, di cui al regio decreto 22 maggio 1924, n. 1261, sono soppressi.

Il Centro regionale per la sperimentazione agraria subentra nel patrimonio degli anzidetti istituti in ogni rapporto giuridico, attivo e passivo, che ai medesimi faceva capo.

TITOLO V

Norme sul personale

Art. 15.

Il personale degli istituti, di cui all'articolo precedente, passa alle dipendenze del Centro.

Con successiva legge regionale, che verrà emanata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente, saranno stabilite la dotazione organica del Centro, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale e le modalità per l'inquadramento dei dipendenti provenienti dai cessati istituti.

Nelle more dell'emanazione di detta legge regionale, il Centro potrà avvalersi anche di personale comandato dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici.

TITOLO VI

Attribuzione al Comitato consultivo regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana delle funzioni di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 16.

Nulla è innovato alla disposizione dell'art. 3, comma secondo, della legge regionale 5 novembre 1968, n. 32.

TITOLO VII

Estinzione dell'ente

Art 17.

In caso di estinzione del Centro, il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione.

TITOLO VIII

Disposizione finanziaria

Art. 18.

In relazione al disposto dell'art. 11, lettera *b*), della presente legge, è determinata in lire 200 milioni la misura del contributo regionale per l'esercizio finanziario 1971, di cui lire 100 milioni per le spese di primo impianto.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è istituito, al titolo II, sezione V, categoria XI, il capitolo 806, con la denominazione: « Contributo a favore del Centro regionale di sperimentazione agraria » e con lo stanziamento di lire 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di lire 100 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (rubrica n. 5 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e di lire 100 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

L'onere di lire 200 milioni di cui al primo comma del presente articolo fa carico al precitato capitolo 806.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 marzo 1971.

BERZANTI

(3417)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.